

Data stampa: **22.2.2023** Ore: **09.17**Utente: **DOMINICI ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

BANCA DATI EUTEKNE

C.T. Reg. Venezia 10.5.2022 n. 637/1/22**Sentenza***[Omissis]***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 13.12.2019 e il 6.3.2020 la ALFA SPA in qualità di rappresentante doganale indiretta della BETA SPA e la stessa BETA SPA proponevano separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di TREVISO avverso un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e il correlato atto di contestazione e irrogazione sanzioni, relativi ad importazione di occhialeria nell'anno 2017, emessi dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Treviso. L'Ufficio riteneva infatti che il valore denunciato dei beni importati fosse inferiore a quello reale, in quanto non comprendeva quello delle royalties.

Con sentenza n. 131/01/21 del 9.3.2021 la C.T. Prov. di Treviso ha accolto i ricorsi riuniti.

Proponeva appello tempestivamente l'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Treviso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, la dichiarazione della carenza di interesse ad agire e della cessata materia del contendere dei contribuenti relativamente all'IVA assolta mediante plafond e quindi non rimborsabile, e la conferma della piena legittimità dell'atto impositivo e dell'atto sanzionatorio impugnati.

La ALFA SPA e la BETA SPA si sono costituite con controdeduzioni con le quali hanno chiesto la conferma della sentenza appellata.

Richiamati i provvedimenti organizzativi del presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30.10.2020 e 18.11.2020, la controversia è trattata - in assenza di diversa istanza - allo stato degli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio non può essere accolto.

L'Agenzia delle Dogane contesta la sentenza di primo grado per:

non aver dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'IVA all'importazione, già versata dalla BETA SPA e non rimborsabile;

violazione dell'art. 112 c.p.c.;

non aver considerato legittima la richiesta degli interessi di mora e delle sanzioni irrogate;

non aver confermato la responsabilità solidale del rappresentante indiretto con la società importatrice.

Ebbene, sulla base della documentazione in atti questa Commissione osserva che:

con riferimento ai punti 1. e 2. non si ravvisa nella sentenza appellata alcun elemento che possa rappresentare una violazione dell'art. 112 c.p.c. Infatti le società appellate avevano ben

evidenziato nel ricorso introduttivo che pur avendo la BETA SPA provveduto al pagamento dell'IVA richiesta dall'Ufficio e non potendo ottenerne la restituzione (avendo utilizzato il plafond) avevano interesse a che venisse comunque dichiarata "non dovuta" tale imposta al fine di veder annullati gli atti impositivi impugnati anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni. Quindi la C.T. Prov. di Vicenza ha correttamente esaminato i presupposti dell'IVA all'importazione per illustrare il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, senza dichiarare la cessata materia del contendere in quanto tale richiesta non era stata condivisa dalle società ricorrenti. Tali motivi d'appello vanno quindi rigettati;

in relazione al punto 3. è evidente che interessi e sanzioni sono legittimi solo se legittima è la richiesta dell'imposta principale (IVA all'importazione). A tale proposito la questione è stata risolta in senso favorevole alle società appellate dalla giurisprudenza comunitaria: "... La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/2018, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno stato membro richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. ..." (Corte Giust. 17.7.2014, causa C-272/13, Equoland), e dall'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: "... L'accertato assolvimento mediante inversione contabile dell'IVA intracomunitaria elide la pretesa impositiva corrispondente. ..." (per tutte: Cass. Civ. n. 8473/2018, 13384/2019, 15346/2019). La confermata illegittimità della richiesta della maggiore IVA all'importazione comporta necessariamente la conferma della sentenza di primo grado relativamente all'annullamento dei connessi interessi di mora e delle relative sanzioni, con rigetto anche del motivo d'appello n. 3;

quanto al punto 4., va confermato quanto deciso dalla C.T. Prov. di Treviso in merito alla ritenuta responsabilità solidale del rappresentante indiretto, mancando nel caso in esame l'illecito di cui questi dovrebbe rispondere. Tale responsabilità comunque non può assumere, come sostenuto dall'Ufficio, un aspetto quasi "oggettivo". Recentemente infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che: "... giungere alla conclusione secondo cui, in ogni caso, il rappresentante indiretto resta impegnato riguardo alla esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti prodotti nonché all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime proprio, equivale ad affermare la responsabilità oggettiva del rappresentante stesso, del tutto avulsa dalla verifica del canone di diligenza che questi, quale operatore professionale, è tenuto pur sempre ad osservare, come s'è ampiamente detto. In altre parole, il fatto che la normativa citata preveda che la responsabilità del rappresentante indiretto sia solidale con il proprietario della merce o con l'importatore, non può comportare che le modalità di accertamento della responsabilità stessa - rispetto all'uno e all'altro - procedano in modo identico, a meno che non vi sia una vera e propria compartecipazione tra detti soggetti nell'attività fraudolenta. ..." (Cass. Civ. sez. V - ordinanza n. 16625/2020). Tale compartecipazione nel caso in esame non è assolutamente provata, avendo la ALFA SPA dimostrato di aver operato con la diligenza richiesta ad un professionista del settore importazioni, il quale però non è tenuto ad essere un esperto anche di ciascuno dei vari settori merceologici delle merci importate e che non poteva rilevare dalla documentazione in suo possesso il presunto errato valore indicato dalla BETA SPA sulle merci importate.

Richiamati i provvedimenti organizzativi del presidente della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto in data 30.10.2020 e 18.11.2020, la controversia è decisa - in mancanza di diversa istanza - sulla base degli atti.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Venezia respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio a rifondere alle società appellate le spese di giudizio che liquida complessivamente in € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre oneri di legge.